Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 210

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 14 agosto 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 giugno 1973, n. 475.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Francia riguardante il tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Francia riguardante il tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 21 della Convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 1973

LEONE

ANDREOTTI — MEDICI — RUMOR — MALAGODI — VALSECCHI — GULLOTTI — BOZZI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

Convenzione tra il governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica francese riguardante il tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia.

Il Governo della Repubblica italiana, e

Il Governo della Repubblica francese,

desiderosi di migliorare le relazioni ferroviarie tra l'Italia e la Francia, in particolare per stimolare lo sviluppo degli scambi tra i due Stati,

hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I

RICOSTRUZIONE DELLA LINEA

Art. 1.

Si procederà alla ricostruzione del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia.

Nella presente Convenzione questo tratto è denominato « la linea ».

Art. 2.

1. La ricostruzione della linea è effettuata a cura del Governo francese.

2. Le caratteristiche tecniche della linea, i progetti di ricostruzione e le loro eventuali modificazioni, la valutazione delle spese corrispondenti, le modalità di controllo dei lavori e delle spese, sono fissate di comune accordo dai due Governi.

Art. 3.

1. Le spese di ricostruzione e di equipaggiamento della linea sono a carico dello Stato italiano.

2. Lo Stato francese contribuisce alle spese di ricostruzione con una somma forfettaria fissata in 6 milioni di franchi.

Art. 4.

1. Il Governo francese redige ogni bimestre una descrizione dei lavori, delle forniture e delle prestazioni eseguite, ed il conto dettagliato delle spese sostenute a tal fine nel periodo considerato.

2. La descrizione ed il conto di cui al comma precedente sono presentate entro tre mesi dalla fine del periodo considerato al Governo italiano che provvederà al rimborso delle spese sostenute dal Governo francese entro il termine di tre mesi a partire dalla data di presentazione del conto, secondò le modalità fissate di comune accordo dai due Governi.

Art. 5.

1. Deroghe ai termini fissati dall'articolo 4 della presente Convenzione, possono essere consentite di comune accordo dai due Governi.

2. Rettifiche ai conti possono essere effettuate entro due anni a partire dalla data di presentazione dei documenti contabili riepilogativi dell'insieme delle spese. Trascorso questo periodo, i conti diventano definitivi.

Art. 6.

Per facilitare il regolamento delle spese, i due Governi costituiscono, dall'inizio dei lavori, un fondo di rotazione, il cui importo e funzionamento sono fissati di comune accordo.

Art. 7.

1. Le operazioni di ricostruzione della linea sono effettuate secondo la regolamentazione francese vigente in materia.

2. Le imprese italiane saranno ammesse a partecipare alle gare per gli appalti dei lavori in una misura pari almeno alla metà del numero totale delle imprese invitate.

3. La lista delle imprese italiane è fornita dal Governo italiano, man mano che il Governo francese lo richiederà.

Art. 8.

Le imprese che effettuano i lavori sono soggette alla legislazione ed alla regolamentazione francese.

Art. 9.

I due Governi adottano tutte le misure necessarie perché i lavori di ricostruzione vengano terminati entro tre anni a partire da una data fissata di comune accordo.

Titolo II

ESERCIZIO DELLA LINEA

Art. 10.

1. Il Governo francese assicura l'esercizio della linea, ivi compresi i tronchi di confine, alle medesime condizioni applicate in Francia alla Société Nationale des Chemins de Fer Français (S.N.C.F.).

2. Il Governo italiano può far circolare sulla linea, secondo la regolamentazione italiana, treni viaggiatori e merci con materiale rotabile e con personale di scorta e di condotta appartenenti all'Amministrazione ferroviaria italiana, in conformità degli accordi che saranno presi tra le Amministrazioni ferroviarie dei due Stati.

3. Il Governo italiano, se ritenuto opportuno dalle Amministrazioni ferroviarie e con le modalità da esse stabilite, potrà far proseguire sulla linea Breil-Nizza propri treni in modo da evitare trasbordi di viaggiatori a Breil. Allo stesso modo il Governo francese potrà inviare propri treni da Nizza fino a Cuneo.

Art. 11.

1. Le stazioni della linea sono iscritte nei documenti stabiliti dagli organismi internazionali a cura del Governo francese.

2. I prezzi e le condizioni di trasporto applicabili ai viaggiatori, ai bagagli ed alle merci circolanti sulla linea sono quelli delle ferrovie francesi.

3. Tuttavia, i prezzi e le condizioni di trasporto applicabili ai viaggiatori, ai bagagli ed alle merci che transitano nel territorio francese tra i punti di frontiera nord (Colle di Tenda) e sud (Piena) sono quelli delle ferrovie italiane.

Art. 12.

1. Il Governo francese invia ogni anno al Governo italiano entro i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio un conto riepilogativo delle spese e degli introiti della linea.

2. Questo conto è stabilito secondo le modalità fissate dall'allegato I alla presente Convenzione.

3. L'avanzo od il deficit risultante da detto conto è a favore od a carico dello Stato italiano.

4. Il rimborso del deficit o l'accreditamento dello avanzo avviene secondo le modalità fissate dalla Commissione istituita dall'articolo 19 della presente Convenzione.

Ogni semestre può essere versato un acconto corrispondente al 50% del risultato di gestione dell'anno precedente.

5. Il regolamento definitivo avverrà entro 12 mesi dalla data della rimessa dei conti.

Art. 13.

1. Il conto riepilogativo di cui al precedente articolo 12 ripartisce le spese di esercizio della stazione di Breil tra la S.N.C.F. ed il conto di gestione della linea, secondo le modalità fissate dall'accordo previsto dall'art. 14 della presente Convenzione.

2. Allo stesso modo le spese di funzionamento delle stazioni di allacciamento alla rete ferroviaria italiana e dei tronchi di linea di confine, sono ripartiti tra il conto di gestione della linea e l'Amministrazione ferroviaria italiana.

Art. 14.

Le modalità di applicazione delle disposizioni enunciate agli articoli 10, 11, 12 e 13 della presente Convenzione formano oggetto di un accordo tra le Amministrazioni ferroviarie interessate.

Titolo III

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 15.

Per la ricostruzione, la manutenzione e l'esercizio della linea non sarà prelevato alcun diritto di dogana e diritti accessori previsti dalla regolamentazione doganale sui materiali, di origine e provenienza italiana, utilizzati a questo fine; questi materiali sono ammessi liberi da vincoli e restrizioni economiche di importazione.

Art. 16.

1. I controlli di polizia e di dogana per il traffico viaggiatori saranno eseguiti a Limone ed a Piena in applicazione e secondo le modalità della Convenzione tra l'Italia e la Francia relativa agli Uffici a controlli nazionali abbinati ed ai controlli in corso di viaggio, firmata a Roma l'11 ottobre 1963.

2. Ciascun Governo assicura le operazioni doganali per il traffico delle merci sul proprio territorio e può eventualmente porre alcune merci sotto il controllo doganale nelle stazioni di Piena e di Limone.

Art. 17.

I due Governi stabiliscono alla data della firma della presente Convenzione l'elenco degli immobili adibiti all'esercizio della linea (Allegato II).

Art. 18.

I due Governi si impegnano a sopprimere al momento della apertura della linea gli autoservizi di viaggiatori creati in sostituzione dei treni e, nella misura del possibile, quelli paralleli alla linea.

Art. 19.

1. I due Governi costituiscono una Commissione mista incaricata di regolare le questioni sollevate dall'applicazione degli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 9, 12, 13 e 18.

2. La detta Commissione potrà egualmente dare il suo parere ai due Governi a richiesta dell'uno o dell'altro di essi su tutte le questioni relative all'applicazione della presente Convenzione.

Art. 20.

1. Le controversie relative all'interpretazione o alla applicazione delle disposizioni della presente Convenzione sono regolate a mezzo di negoziati tra i due Governi.

2. Se i due Governi non raggiungono un accordo sulla soluzione di una controversia, ciascuno di essi può sottoporla alla decisione di un tribunale arbitrale composto da tre membri.

3. Ciascuno dei due Governi designa, entro un mese, un arbitro; i due arbitri così designati scelgono tra i cittadini di uno Stato terzo, entro due mesi dalla loro nomina, un superarbitro che assume le funzioni di presidente del Tribunale arbitrale.

4. Se i termini previsti al comma precedente non vengono rispettati, ogni contraente potrà, in mancanza di altra soluzione, pregare il Presidente della Corte di Giustizia delle Comunità Europee di procedere alle nomine necessarie.

5. Il tribunale prende le sue decisioni a maggioranza di voti e dette decisioni sono obbligatorie.

Art. 21.

La presente Convenzione entrerà in vigore alla data nella quale i due Governi avranno proceduto allo scambio degli strumenti di ratifica.

FATTO a Roma il 24 giugno 1970, in due esemplari redatti ciascuno in italiano ed in francese, entrambi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica francese
E. BURIN DES ROZIERS

Per il Governo della Repubblica italiana
Aldo MORO

ALLEGATO I

alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese riguardante il tratto situato in territorio francese della linea Cuneo-Breil-Ventimiglia, concernente la tenuta del conto di gestione previsto dall'articolo 12 della Convenzione.

Art. 1.

Il « conto ricapitolativo delle spese e degli introiti della linea » previsto all'articolo 12 della Convenzione e denominato, nel presente allegato, « conto di gestione della linea » concerne la sezione di linea compresa tra la frontiera Nord (Col di Tenda) e la frontiera Sud (Piena) con l'esclusione della stazione di Breil.

Esso comprende inoltre la parte della linea delle comunità definite dall'art. 13 della Convenzione.

Detto conto è tenuto secondo le regole applicabili alla S.N.C.F., salvo le modificazioni previste nel presente allegato, e conformemente alle disposizioni dell'accordo previsto dall'art. 14 della Convenzione.

Art. 2.

Non figurano nel « conto di gestione della linea »:

gli introiti relativi ai traffici previsti al paragrafo 3 dell'art. 11 della Convenzione;

le spese effettuate dall'Amministrazione delle ferrovie italiane per la circolazione dei treni (previsti al paragrafo 2 dell'art. 10 della Convenzione) di viaggiatori e di merci con materiale rotabile e personale di scorta e di condotta appartenenti a detta Amministrazione.

Tuttavia le due Amministrazioni ferroviarie redigeranno di concerto, ogni anno, un conto globale contenente l'insieme degli introiti e delle spese della linea.

Art. 3.

La parte di competenza della S.N.C.F. degli introiti del traffico viaggiatori (salvo quello previsto al paragrafo 3 dell'art. 11 della Convenzione) è, in quanto occorra, ripartito tra la « linea » e il resto del percorso S.N.C.F. al prorata chilometrico.

La parte di competenza della S.N.C.F. degli introiti del traffico merci (salvo quello previsto al paragrafo 3 dell'art. 11 della Convenzione) è, in quanto occorra, ripartito tra la « linea » e il resto del percorso francese secondo una chiave fissata nell'accordo previsto all'articolo 14 della Convenzione.

Art. 4.

Le spese del personale S.N.C.F. sono computate a tariffe orarie, in funzione del grado e della specializzazione degli agenti.

Esse sono maggiorate degli oneri indiretti alle tariffe in vigore al momento della fornitura delle prestazioni.

Le spese di materiali e di materie di consumo sono computate al prezzo di sostituzione maggiorato delle spese di trasporto e delle spese di magazzinaggio calcolate forfettariamente.

Le prestazioni effetuate dagli imprenditori e dai fornitori in esecuzione di contratti, ordini o acquisti, sono computate per l'ammontare delle somme realmente pagate così come risultano dalle fatture presentate dai fornitori e dagli imprenditori.

Art. 5.

Le spese di energia di trazione, di manutenzione e di ammortamento del materiale (motore o rimorchiato) dei treni (salvo quelli previsti al paragrafo 3 dell'art. 11 della Convenzione) circolanti sulla linea sono ottenute sulla base dei percorsi e dei costi medi chilometrici di ciascuna categoria di materiale.

Art. 6.

Le spese generali sono fatturate al conto di gestione della linea secondo le regole applicabili preso la S.N.C.F. per la fatturazione delle prestazioni allo Stato francese.

ALLEGATO II

alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e del Governo della Repubblica francese, riguardante il tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, relativo all'elenco degli immobili previsto all'art. 17 *della Convenzione.*

Sezione della linea Cuneo-Ventimiglia in territorio francese

Elenco dei fabbricati delle stazioni da destinare all'esercizio

STAZIONI	Fabbricati esistenti da destinare all'esercizio	*Osservazioni*
Vievola .	Fabbricato viaggiatori (F. V.) e magazzino merci.	Questi fabbricati saranno ripristinati. Saranno installate delle recinzioni per delimitare gli impianti sociali della S.N.C.F. Dovrà essere costruita una strada di accesso a questi ultimi.
Tenda .	Fabbricato viaggiatori e magazzino merci.	Questi fabbricati saranno ripristinati.
Briga .	Fabbricato viaggiatori e magazzino merci.	
San Dalmazzo di Tenda	Parte del fabbricato viaggiatori.	I locali di servizio necessari all'esercizio saranno ottenuti mediante adattamenti da realizzare all'interno del fabbricato esistente e mediante riduzione degli impianti assegnati al servizio sociale della S.N.C.F. Il sottopassaggio sarà ripristinato. Saranno installate delle recinzioni per delimitare gli impianti sociali.
Fontan-Saorge .	Parte lato Nizza del pianterreno e del 1° piano del fabbricato viaggiatori.	Queste parti del pianterreno e del primo piano saranno ripristinate. Il secondo piano sarà conservato dal servizio sociale della S.N.C.F. Sarà costruito un sottopassaggio pedonale per migliorare l'accesso agli impianti sociali e delle recinzioni saranno installate per delimitarli.
Piena	Fabbricato viaggiatori e magazzino merci.	Questi fabbricati saranno ripristinati.

Visto, *Il Ministro per gli affari esteri*: MEDICI

LEGGE 30 luglio 1973, n. **476**.

Conferimento di posti di vice cancelliere e di vice segretario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La facoltà prevista dall'articolo 26 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, si intende estesa fino ad esaurimento della graduatoria dei 244 candidati risultati idonei nel concorso per esami a cento posti di vice cancelliere e vice segretario in prova indetto con il decreto ministeriale 19 novembre 1968.

Il Ministro per la grazia e giustizia provvede, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla nomina degli idonei di detto concorso da inquadrare nel ruolo di concetto ordinario, con la qualifica di segretario e con decorrenza dal decreto di nomina, assegnando ad essi, secondo l'ordine della graduatoria, i posti risultanti disponibili nel termine predetto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1973

LEONE

RUMOR — ZAGARI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1973.

Adeguamento delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

E

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, che dispone la variazione della misura delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per gli autoferrotramvieri quando l'indice medio annuo del costo generale della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, ha subìto una variazione, in aumento o in diminuzione, pari o superiore al 2 per cento, rispetto a quello che ha determinato la precedente variazione;

Vista la nota n. 7539 del 20 marzo 1973 con la quale l'Istituto centrale di statistica ha comunicato che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già indice medio annuo del costo della vita) ha subìto, tra l'anno 1971 e l'anno 1972, una variazione percentuale pari a + 5,6;

Visto il decreto interministeriale 24 giugno 1972 con il quale le pensioni a carico del Fondo di previdenza per gli autoferrotramvieri, in atto al 31 dicembre 1971, sono state adeguate, con decorrenza dal 1° gennaio 1972, alle variazioni percentuali verificatesi nell'indice medio annuo del costo generale della vita, per gli anni 1969 e 1970 rispetto all'anno 1971;

Considerato che si sono determinate le condizioni previste dall'art. 32 della legge n. 889 per procedere, con effetto dal 1° gennaio 1973, all'adeguamento al costo della vita delle pensioni erogate dal Fondo di previdenza per gli autoferrotramvieri;

Sentito il comitato di vigilanza di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 1083;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1973, l'importo annuo delle pensioni dirette ed indirette a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, in atto al 31 dicembre 1972, è aumentato del 5,6 per cento.

La perequazione di che trattasi non spetta ai titolari di pensioni liquidate con decorrenza dal 1° luglio 1972 in poi.

Ai fini della applicazione della percentuale di aumento delle pensioni di riversibilità, si fa riferimento alla decorrenza delle pensioni dirette da cui esse derivano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
BOZZI

p. *Il Ministro per il tesoro*
PICARDI

(10470)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1973.
Inizio dei corsi presso l'Università della Calabria.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 13 della legge 12 marzo 1968, n. 442, che ha istituito l'Università statale in Calabria;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, con il quale veniva approvato lo statuto della suddetta Università della Calabria;

Vedute le proposte del comitato ordinatore della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Decreta:

A partire dall'anno accademico 1973-74 presso l'Università della Calabria avranno inizio, con il primo anno, i corsi per il conseguimento delle lauree in matematica e in scienze naturali presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Tali corsi funzioneranno con tutti gli altri corsi previsti dal decreto ministeriale 23 giugno 1972.

Con successivo decreto sarà fissato il numero degli studenti da ammettere ad ogni singolo corso di laurea.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il rettore dell'Università della Calabria è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 18 luglio 1973

Il Ministro: MALFATTI

(10326)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1973.
Disposizioni per il pagamento dell'integrazione di prezzo per il grano duro di produzione 1973 e dell'indennità di compensazione per le quantità di grano tenero e di segala panificabile giacenti alla fine della campagna 1972-73.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento n. 120/67 del 13 giugno 1967 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali;

Visto il regolamento n. 1965/73 del 17 luglio 1973 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee, che fissa l'aiuto alla produzione di grano duro per la campagna 1973-74;

Visto il regolamento n. 2111/73 del 1° agosto 1973 della Commissione delle Comunità europee, concernente l'aumento per l'Italia dell'1 % dell'aiuto suddetto;

Visto il regolamento n. 1406/73 del 25 maggio 1973 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee che fissa una indennità di compensazione per il frumento tenero, per la segala da panificazione e per il granoturco in giacenza alla fine della campagna 1972-73;

Visto il regolamento n. 1554/73 del 7 giugno 1973 della Commissione delle Comunità europee, relativo alle modalità di concessione delle indennità di compensazione per i cereali di cui al citato regolamento n. 1406/73 del 25 maggio 1973;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, con la quale è stata istituita l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, relativa al finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A., che reca, tra l'altro, modifiche alla predetta legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, con il quale sono stati affidati all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo — A.I.M.A. — tutti i compiti di intervento nel mercato dei cereali previsti dai regolamenti delle Comunità europee;

Considerato che occorre emanare le norme integrative di esecuzione per l'applicazione nel territorio della Repubblica della regolamentazione comunitaria sopra richiamata;

Decreta:

Art. 1.

Per l'applicazione nel territorio della Repubblica delle norme comunitarie citate in premessa, relative all'in-

tegrazione di prezzo per il grano duro di produzione 1973 ed all'indennità di compensazione per le quantità di grano tenero e di segala panificabile giacenti alla fine della campagna di commercializzazione 1972-73, si osservano le disposizioni stabilite con il presente decreto.

Art. 2.

La corresponsione dell'integrazione di prezzo agli aventi diritto per le quantità di grano duro prodotte è condizionata alla presentazione della relativa domanda entro il termine fissato dal successivo articolo e alla constatazione che trattasi di cereale avente le caratteristiche minime di qualità previste per il caso di cessione all'organismo di intervento, e sempreché sia stata presentata, secondo le modalità e nei termini prescritti, la denuncia delle relative superfici investite.

Art. 3.

La domanda per ottenere l'integrazione di prezzo per il grano duro di produzione nazionale 1973, nella misura di L. 2.350,10 a quintale, deve essere presentata dai produttori interessati, in duplice copia, all'ispettorato dell'alimentazione della provincia ove il grano è stato prodotto, entro il 30 settembre 1973, direttamente o a mezzo di raccomandata postale spedita entro tale data.

La domanda, redatta sulla base del modello allegato al presente decreto, deve almeno contenere i seguenti elementi:

1) nome, cognome, data e luogo di nascita e residenza del produttore;

2) qualifica del produttore (proprietario diretto conduttore o coltivatore, proprietario concedente a mezzadria o a colonia parziaria o titolare di altro contratto agrario associativo, mezzadro, colono, affittuario, ecc.);

3) dati di individuazione del fondo nel quale è stato prodotto il grano duro (comune, località e denominazione del luogo di ubicazione del fondo stesso, con la indicazione del suo proprietario);

4) superficie aziendale investita a grano duro nell'annata agraria 1972-73;

5) data e numero della ricevuta della denuncia di semina presentata ai sensi del decreto ministeriale 10 gennaio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 del 12 febbraio 1973;

6) notizie atte ad individuare la ditta che ha effettuato la trebbiatura;

7) quantità e varietà (Cappelli ed assimilabili, Grifoni, Timilie, Marzuoli e Neri di Sicilia) del grano duro prodotto nell'azienda e ripartizione fra eventuali compartecipanti dei quali debbono essere indicate generalità, residenza e rapporto di compartecipazione;

8) quantità di grano duro di spettanza del richiedente e di eventuali compartecipanti per la quale è stata chiesta l'integrazione di prezzo, con dichiarazione che trattasi di prodotto avente le caratteristiche minime di qualità stabilite per il caso di cessione all'organismo di intervento;

9) indicazione del magazzino ove il grano è conservato ed eventualmente, le destinazioni che il cereale ha avuto (generalità degli acquirenti, per il prodotto venduto; ente al quale il prodotto è sato conferito, per l'ammasso volontario).

Art. 4.

In ogni provincia, ciascun produttore di grano duro deve presentare una unica domanda di integrazione di prezzo per tutte le quantità di grano dallo stesso prodotte nella provincia.

Nel caso che il prodotto sia ripartito fra più partecipanti alla impresa agricola, ciascun avente diritto può presentare separata domanda, per la parte di propria spettanza, facendo riferimento alla denuncia di semina a suo tempo presentata.

La domanda di integrazione può essere presentata da uno solo dei partecipanti all'impresa agricola purché sottoscritta anche dagli altri partecipanti secondo le quote di spettanza di ciascuno.

Art. 5.

Le generalità del produttore richiedente di cui al punto n. 1) dell'art. 2 del presente decreto debbono risultare da certificato di nascita o di residenza che può essere inviato anche successivamente alla presentazione della domanda.

Le domande di integrazione debbono essere firmate per esteso dai richiedenti. Qualora il richiedente sia analfabeta egli dovrà apporre sulla domanda il segno di croce che deve essere convalidato da firme leggibili di due testimoni con l'indicazione del loro domicilio.

Art. 6.

Al pagamento dell'integrazione di prezzo provvede, nell'ambito ed in esecuzione dei compiti d'intervento ad essa affidati con il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., la quale, ai fini della trattazione e definizione delle domande d'integrazione, si avvale, ai sensi dell'art. 9 della legge 31 marzo 1971, n. 144, degli ispettorati compartimentali e provinciali dell'alimentazione ed, eventualmente, degli enti di sviluppo agricolo.

Art. 7.

Nello svolgimento degli incarichi ad essi conferiti, gli ispettorati provinciali dell'alimentazione, e, eventualmente, gli enti di sviluppo agricolo, sono assistiti da una commissione provinciale, nominata con decreto del prefetto, costituita:

1) dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, in qualità di presidente;

2) dall'ispettore provinciale dell'alimentazione, in qualità di vice presidente;

3) da due funzionari tecnici dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura designati dalla regione e da un funzionario dell'ispettorato provinciale dell'alimentazione;

4) dal direttore della ragioneria provinciale dello Stato;

5) dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro o da un suo rappresentante;

6) dal presidente dell'ente di sviluppo o da un suo rappresentante, limitatamente alle province in cui operi l'ente stesso;

7) da tre rappresentanti di produttori di grano duro scelti dal prefetto su terne di nominativi designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

In difetto di designazione, il prefetto potrà integrare la Commissione nominando esperti tecnici.

Le adunanze della commissione sono valide con l'intervento di sei membri, escluso il presidente.

Le funzioni di segretario sono affidate dal presidente della commissione ad un funzionario direttivo o, in mancanza, della carriera di concetto dell'ispettorato provinciale dell'alimentazione.

E' demandato alla commissione:

a) di esprimere il parere in ordine alla organizzazione dei servizi preordinati per l'espletamento dei compiti demandati per la corresponsione del beneficio, suggerendo le eventuali modifiche ed integrazioni;

b) di esprimere parere in ordine alla determinazione delle quantità di grano duro ammissibili all'integrazione di prezzo per le domande nelle quali la quantità di prodotto indicata in domanda superi quella corrispondente alla quantità desumibile dall'applicazione dell'indice di resa indicativa di cui alla proposta prevista nella successiva lettera *g*);

c) di prendere cognizione, decadalmente, dei provvedimenti adottati in attuazione alla disciplina di erogazione ed in particolare delle concessioni disposte e dei pagamenti ordinati, chiedendo, ove lo ritenga necessario, l'esecuzione di opportuni accertamenti anche mediante organi di polizia, allo scopo di prevenire e perseguire eventuali abusi ed illeciti;

d) di suggerire provvedimenti e misure per prevenire il ripetersi di illeciti che vengano, comunque, rilevati nel corso della gestione;

e) di esprimere parere su ogni questione che venga ad essa sottoposta dal capo dell'ispettorato provinciale dell'alimentazione o dall'ente di sviluppo;

f) di riferire decadalmente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste sull'attuazione della disciplina di erogazione nella provincia precisando le concessioni di integrazione di prezzo decise a norma della disciplina stessa, gli inconvenienti verificatisi nel corso della gestione ed i rimedi suggeriti ed adottati per rimuoverli, gli abusi e gli illeciti eventualmente rilevati e le iniziative assunte per perseguirli e per prevenirne il ripetersi;

g) di formulare proposte in ordine alle rese indicative di produzione di grano duro per ettaro e per singole zone produttive.

Nelle seguenti province, nelle quali la produzione di grano duro ha importanza trascurabile, le funzioni della commissione provinciale sono attribuite al capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura:

Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Belluno, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Firenze, Forlì, Frosinone, Genova, Gorizia, Imperia, L'Aquila, La Spezia, Latina, Lucca, Macerata, Mantova, Massa-Carrara, Milano, Modena, Napoli, Novara, Padova, Pordenone, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pistoia, Ravenna, Reggio-Emilia, Rieti, Rovigo, Savona, Sondrio, Teramo, Terni, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza.

Art. 8.

Se gli organi e gli enti incaricati della definizione delle pratiche di corresponsione dell'integrazione di prezzo ravvisano la necessità di procedere a particolari controlli delle denunce di coltivazione e delle domande di integrazione di prezzo con sopralluoghi presso le aziende interessate, l'integrazione di prezzo non potrà essere corrisposta se l'interessato non abbia consentito l'espletamento dei controlli anzidetti.

Accertamenti possono essere, altresì, espletati presso gli esercenti la trebbiatura o la mietitura sulle lavorazioni effettuate, anche mediante visione delle dichiarazioni annuali, dei libretti di controllo e di quelli supplementari di cui al decreto ministeriale 6 agosto 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 26 agosto 1963.

Art. 9.

Coloro che non abbiano presentato, nei termini prescritti, la denuncia delle superfici investite a grano duro nell'annata agraria 1972-73 o la domanda di integrazione di prezzo prevista per la produzione 1973 decadono dal beneficio dell'integrazione stessa.

Qualora, per gravi comprovati motivi o per casi di forza maggiore, la domanda di integrazione di prezzo venga presentata in ritardo rispetto ai termini prestabiliti, il Ministro per l'agricoltura e le foreste ne può disporre l'accettazione da parte degli uffici istruttori, a condizione che sia stata presentata tempestivamente la predetta denuncia delle superfici investite a grano duro.

Art. 10.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo — A.I.M.A. — provvede a dare esecuzione al regolamento n. 1406/73 del 25 maggio 1973 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee, nonché al relativo regolamento di applicazione n. 1554/73 del 7 giugno 1973 della Commissione delle Comunità europee, concernenti la corresponsione di una indennità di compensazione per le quantità di grano tenero e di segala panificabile giacenti alla fine della campagna di commercializzazione presso i privati detentori.

Ai fini della corresponsione delle indennità di compensazione di cui al primo comma, gli operatori interassati sono tenuti, in conformità delle norme emanate in proposito dai competenti organi comunitari e delle disposizioni ministeriali all'uopo impartite, e con le modalità stabilite dall'Azienda, a denunciare le quantità di prodotto rimaste invendute alla fine della campagna di commercializzazione.

Coloro che non abbiano effettuato la denuncia decadono dal beneficio dell'indennità di compensazione.

Art. 11.

Chiunque nella denuncia o nelle domande contemplate nel presente decreto espone scientemente dati o notizie inesatti o, per effetto di false dichiarazioni, ottiene i benefici della integrazione di prezzo o della indennità di compensazione, soggiace alle penalità di legge.

Art. 12.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1973

Il Ministro: Ferrari-Aggradi

MODELLO ALLEGATO AL D. M. 6-8-1973

DOMANDA DI CONCESSIONE DELLA INTEGRAZIONE DI PREZZO PER IL GRANO DURO RACCOLTO NEL 1973

All'Ispettorato provinciale dell'alimentazione di . . .

Il sottoscritto (1) . . . . nato a il residente a . . via . n. . produttore di grano duro, in qualità di (2) . . . . dell'azienda agricola denominata . . sita in agro di località . di proprietà (3) . . . in relazione alla denuncia di semina presentata da (4) . in data . . . come da ricevuta n. . dichiara che in detta azienda sono stati prodotti i seguenti quantitativi di grano duro nel 1973

quintali . . . . .di varietà (5) . . . . su ettari
quintali . .di varietà (5) . . . su ettari
quintali .di varietà (5) . . su ettari
Totale quintali . . . Totale ettari

La trebbiatura è stata effettuata in . . . . . . (6) nei giorni . . da . . . . . . (7).

Il grano duro prodotto è stato così ripartito tra i seguenti compartecipanti:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Residenza	Qualifica	Quintali
. . . .	. . . .	. . . . .	. . . .	. .
. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	.
. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	.

Ai sensi del decreto ministeriale **6 agosto 1973** chiede che l'integrazione di prezzo (corrispondente a L. 23.501 a tonn.) gli venga corrisposta per quintali . . (8), di cui quintali . . di sua spettanza e quintali . di spettanza dei seguenti compartecipanti (9):

Cognome e nome dei compartecipanti	Quintali
. . . .	.
. . . .	. .
. . . .	

Il sottoscritto dichiara che i quantitativi di grano duro per i quali viene chiesta l'integrazione hanno le caratteristiche minime di qualità stabilite per la cessione all'Organismo d'intervento e che alla data della presente domanda hanno avuto la seguente destinazione:

— quintali . . . in magazzini siti in . . . .
precisare l'ubicazione
— quintali . . . . ceduti ai seguenti acquirenti: (10)
— . . . . — . . . .
— . . . . — . . . .

Il sottoscritto allega il proprio certificato di nascita o di residenza (oppure fa riserva di successiva presentazione) e dichiara sotto la sua personale responsabilità che tutto quanto esposto nella presente domanda è vero e reale.

. . . . . . li 1973

Firma dei compartecipanti (11)
— . . . .
— . . . . . .
— . . . .

Firma del richiedente
. . . .

NOTE

1) Indicare cognome e nome del richiedente.
2) Specificare la qualifica del richiedente, quale: proprietario diretto conduttore o coltivatore, proprietario concedente a mezzadria o a colonia parziaria o titolare di altro contratto agrario associativo, mezzadro, colono, affittuario, ecc.
3) Specificare «del dichiarante» oppure a chi è intestata la proprietà e relativo luogo di residenza.
4) Indicare cognome e nome del conduttore dell'azienda che ha presentato la denuncia di semina.
5) Specificare se trattasi di varietà «Cappelli o assimilabili», «Grifoni», «Marzuoli, Timilie o Neri di Sicilia».
6) Indicare comune e località.
7) Indicare le generalità del trebbiatore o notizie atte ad individuare la ditta che ha effettuato la trebbiatura.
8) Indicare il quantitativo in cifre e in lettere.
9) Indicare nome e cognome dei compartecipanti (coloni, mezzadri, ecc.) per i quali viene chiesta l'integrazione.
10) Indicare i quantitativi conferiti agli ammassi volontari o ceduti all'Organismo d'intervento o corrisposti a titolo di canone in natura al proprietario del fondo o venduti a terzi, specificando in ogni caso generalità e residenza degli acquirenti.
11) Solo nel caso che l'integrazione sia richiesta anche per i compartecipanti. Qualora la domanda sia presentata separatamente dal compartecipante, questi deve firmare sotto la dicitura «firma del richiedente».

N.B. Il compartecipante che presenta domanda separata per la quota di sua spettanza può omettere le indicazioni relative al quantitativo complessivamente prodotto nell'azienda e nella sua ripartizione tra i diversi compartecipanti, indicando solo i dati relativi alla quota di sua spettanza.

(10498)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 26 luglio 1973 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Annibale Calabrese De Luca, vice console onorario del Portogallo a Firenze.

(10472)

In data 26 luglio 1973 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Luigi Spinelli, vice console onorario di Islanda a Torino.

(10473)

In data 26 luglio 1973 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Walter Seeber, vice console onorario di Islanda a Milano.

(10474)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1973, registro n. 31, foglio n. 392, viene annullato, in accoglimento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto in data 18 maggio 1972 dal dott. Andrea Montalbano, magistrato di corte di appello con funzioni di consigliere della corte di appello di Caltanissetta, il decreto presidenziale 22 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1970, adottato in conformità delle deliberazioni 4 marzo e 7 aprile 1970 del Consiglio superiore della magistratura, con il quale è stato disposto il trasferimento di ufficio del predetto magistrato dal tribunale di Patti alla corte di appello di Caltanissetta.

(10505)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di teoria dei sistemi presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di teoria dei sistemi, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10534)

Vacanza della cattedra di filologia bizantina presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova, è vacante la cattedra di filologia bizantina, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10535)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1973, registro n. 43 Pubblica istruzione, foglio n. 286, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dall'ordine degli ingegneri di Bolzano avverso il provvedimento ministeriale n. 00610 del 17 marzo 1969, con il quale veniva disposto che i diplomi di perito industriale conseguiti presso l'istituto tecnico industriale in lingua tedesca di Bolzano fossero rilasciati con la traduzione in lingua tedesca di « Fach Ingenieur ».

(10457)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 11

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Rendita 5% (1935)	287.286 (usufrutto)	Brando Vincenzo, nato a Maratea (Potenza) il 29 marzo 1920, ed ivi domiciliato. *Annotazione*: Proviene dall'iscrizione n. 270713, annullata per traslazione e, come quella, l'usufrutto vitalizio, da pagarsi senza fede di vita, spetta a D'Alò Gilda vedova Brando, nata a Bari il 18 aprile 1898, domiciliata a Maratea (Potenza) .	245.000
Id.	287.287 (usufrutto)	Brando Felicia o Felicetta, nata a Maratea (Potenza) il 15 gennaio 1915, moglie di Pagliaro Giovanni, domiciliata a Maratea (Potenza). *Annotazione*: Proviene dall'iscrizione n. 270714, annullata per traslazione e, come quella, l'usufrutto vitalizio, da pagarsi senza fede di vita, spetta a D'Alò Gilda vedova Brando, nata a Bari il 18 aprile 1898, domiciliata a Maratea (Potenza)	245.000

(10420) Roma, addì 1° agosto 1973

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*)

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7, Mod. 241 D.P. - Data: 25 gennaio 1972 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Ravenna - Intestazione: Casadio Ezio, nato il 29 ottobre 1921 a Ravenna - Titoli del debito pubblico: Nominativi 1 - Capitale L. 5.000.

Roma, addì 1° agosto 1973

(10421)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso di rettifica

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 302 del 20 giugno 1973, il nominativo del rappresentante degli assegnatari, designato dalla C.G.I.L. in seno alla commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per le Puglie, costituita con decreto ministeriale n. 2303 del 26 gennaio 1973, erroneamente indicato in ing. Giuseppe Camillo, è stato rettificato in ing Giuseppe Pinto.

(10506)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1973, registro n. 12 Lavori pubblici, foglio n. 292, in conformità del parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto dai sig.ri Michelacci Pasquale e Nanni Fede avverso: 1) la deliberazione 30 dicembre 1963, n. 529, con la quale il consiglio comunale di Bologna ha approvato il progetto per la costruzione dell'opera stradale « Asse attrezzato Sud-Ovest tronco dal fiume Reno alla sussidiaria Sud della via Emilia di Ponente »; 2) deliberazione 12 novembre 1968, n. 2744, della giunta municipale di Bologna che stabilito di dare corso all'espropriazione di tutti gli immobili interessati dalla costruzione dell'opera; decreto 23 gennaio 1969, n. D/243/IV del prefetto di Bologna recante la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori succitati; 4) decreto 29 maggio 1969, n. D/8542, del prefetto di Bologna che ha autorizzato l'occupazione temporanea di una area di proprietà di essi ricorrenti; è stato accolto soltanto per quanto concerne l'impugnativa del decreto 29 maggio 1969, n. D/8542 del prefetto di Bologna, per la parte del provvedimento stesso che ha disposto l'occupazione dei beni del ricorrente Nanni Fede, mentre per tutto il resto è stato respinto.

(10507)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1973, il comune di Cuglieri (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.941.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 4386 della *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 22 giugno 1973.

(10451)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di relitti di terreni siti nel comune di La Spezia (Rettifica).

Con decreto interministeriale di sclassifica n. 133 del 9 luglio 1972 del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per le finanze, il precedente decreto 15 marzo 1970, pubblicato, in sunto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 283 del 9 novembre 1970, viene annullato. Con lo stesso decreto n. 133 del 9 luglio 1973 vengono come appresso classificati i mappali del catasto terreni del comune di La Spezia: 220, 245, 268, 280, 360, 337 del foglio 9; 358, 360, 361, 362, 103, 124, 176, 196 del foglio 24; 4, 11, 529, 533, del foglio 67; 1338, 1536, 2071, 2073, 2074, 1629, 1728, 2077, 1775, 2078, 2080, 2082, 1849, 2084, 1938, 2013, 2087 del foglio 68; 2, 508, 509, 29, del foglio 72; per una superficie complessiva di mq. 70.150 che cessano dalla destinazione di uso pubblico e passano al patrimonio dello Stato.

(10508)

Trasferimento dal demanio pubblico militare al patrimonio disponibile dello Stato di una striscia di terreno, sita nel comune di Rimini.

Con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per le finanze n. 28 in data 29 marzo 1973 è stata dismessa dal demanio pubblico, ramo Difesa-Aeronautica, e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato una aliquota dello immobile denominato « Villa Biondi », sita nel comune di Rimini (Forlì) e contraddistinta nel catasto del predetto comune, frazione Bellariva, al foglio 100 mappale 107 (parte), della superficie di mq. 68 e che a seguito di frazionamento ha assunto il numero di mappale 1416.

(10509)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'ospedale « Dono svizzero » di Formia ad istituire una scuola per infermieri professionali

Con decreto n. 900.86/II/40/4 in data 23 giugno 1973 del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale « Dono Svizzero » di Formia (Latina) è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali comprendente il terzo anno per l'abilitazione alle funzioni direttive, con sede presso l'ospedale stesso.

(10455)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero « Carlo Forlanini » di Roma ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/II.70/27 in data 23 giugno 1973 del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero « Carlo Forlanini » di Roma è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali comprendente il terzo anno di insegnamento per l'abilitazione alle funzioni direttive, con sede presso l'ospedale stesso.

(10456)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare del comune di Boretto.

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna numero 1220 del 31 luglio 1973 è stato approvato il piano per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Boretto (Reggio Emilia) con deliberazione n. 49 del 18 maggio 1971.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(10481)

Variante al piano regolatore generale del comune di Forlì

Con delibera della giunta regionale n. 773 in data 22 maggio 1973 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia Romagna con atto n. 1141/1186) è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Forlì relativa alla tipologia ed alle norme di attuazione, adottata con deliberazioni consiliari n. 13 in data 31 gennaio 1972 e n. 170 in data 9 aprile 1973.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto n. 384 in data 10 luglio 1973 a firma dell'Assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(10430)

Variante al piano regolatore generale del comune di Modena

Con delibera della giunta regionale n. 767 in data 22 maggio 1973 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia Romagna con atto numero 1114/1150) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Modena, relativa alla località « ex Cittadella », adottata con deliberazione consiliare n. 388 in data 14 giugno 1972.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto n. 383 in data 27 luglio 1973 a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(10431)

Variante al piano regolatore generale del comune di Ravenna

Con delibera della giunta regionale n. 907 in data 5 giugno 1973 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia Romagna con atto numero 1250/1342) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Ravenna relativa all'area Paretaio-Valloncello da destinare a servizi comunali, adottata con deliberazione consiliare n. 35119/1373 in data 10 novembre 1972.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto n. 385 in data 27 luglio 1973 a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, e successive modificazioni ed integrazioni.

(10432)

REGIONE ABRUZZO

Variante al piano di ricostruzione del comune di Orsogna

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1311 del 15 maggio 1973 è stato espresso parere sfavorevole per l'approvazione della variante n. 1 al piano di ricostruzione del comune di Orsogna (Chieti); è stata approvata la variante n. 2 al piano di ricostruzione del comune medesimo ed è stato dato incarico al presidente di procedere all'autentica degli elaborati originali.

(10417)

Variante al piano di ricostruzione del comune di Lama dei Peligni

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1310 del 15 maggio 1973 è stata approvata la variante al piano di ricostruzione proposta dal comune di Lama dei Peligni, così come prospettata dal comune stesso ed è stato dato incarico al presidente di procedere all'autenticazione degli atti originali.

(10418)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Gessopalena

Con deliberazione del Consiglio regionale n. 143/16 del 22 maggio 1973 è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Gessopalena, adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 69 del 14 novembre 1971 e relativi elaborati tecnici.

Sono state approvate, inoltre, le controdeduzioni della stessa amministrazione comunale osservate nella deliberazione consiliare n. 30 del 28 aprile 1972, in ordine alle osservazioni inoltrate avverso il predetto piano regolatore generale.

(10416)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 2 aprile 1973 dal signor Godnič Ivan nato a Duino Aurisina il 30 marzo 1949 ed ivi residente - Sistiana, 15, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Godini;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Godnic Ivan è ridotto nella forma italiana di Godini.

Il sindaco del comune di Duino Aurisina è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai n. IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 27 luglio 1973

p. *Il prefetto*: MELLARO

(10426)

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto del già prefetto della provincia di Zara di data 19 giugno 1928, con il quale il cognome del sig. Simeone Reich, nato a Spalato il 14 febbraio 1891, venne ridotto in forma italiana di « Ricci », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Maddalena Bozulich ed ai figli Anita e Giovanni-Francesco;

Vista la domanda di data 23 febbraio 1973, corredata della prescritta documentazione, del figlio del predetto, sig. Giovanni-Francesco Ricci, nato a Mostar (Jugoslavia) il 9 marzo 1921, residente a Brescia in corso Europa, 2, con la quale chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Reich »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza predetta meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Vista la nota n.K.8 di data 5 agosto 1959, con la quale il Ministero dell'interno ha delegato a questa prefettura il potere di revocare i decreti di riduzione di cognomi a suo tempo adottati dai prefetti delle province di Pola, Fiume e Zara;

Decreta:

Il cognome di Ricci nei confronti dell'istante Giovanni-Francesco Ricci è restituito nella forma originaria di « Reich ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1) Almici Assunta, nata a Zone l'8 agosto 1925 - moglie;

2) Ricci Fabrizio, nato a Brescia il 28 marzo 1952 - figlio.

Il sindaco di Brescia è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 27 luglio 1973

p. *Il prefetto*: MELLARO

(10423)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso, per esame, a centocinquanta posti di ufficiale giudiziario

Le prove scritte obbligatorie del concorso, per esame, a centocinquanta posti di ufficiale giudiziario, indetto con decreto ministeriale 27 marzo 1973, avranno luogo nei giorni 19 e 20 ottobre 1973, alle ore 8, in Roma, presso il palazzo degli esami, via G. Induno n. 4.

(10510)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Concorsi a posti di operaio permanente in prova

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 agosto 1965, n. 218, che stabilisce la tabella organica degli operai dell'Amministrazione della marina mercantile;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, ed in particolare l'art. 4, ottavo comma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Considerata la necessità di ricoprire le vacanze attualmente esistenti nella suddetta tabella organica;

Esaminate le esigenze funzionali dell'Amministrazione della marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi a posti di operaio permanente in prova nel ruolo degli operai del Ministero della marina mercantile:

1) Concorso a 7 posti di II categoria (operai qualificati) ripartiti nelle seguenti qualifiche di mestiere:

	Numero dei posti
Conducente di automezzi con patente di guida, per autoveicoli della cat. « C »	4
Macchinista stampatore	1
Linotipista	1
Fototecnico di II categoria	1

2) Concorso a 12 posti di III categoria (operai comuni) ripartiti nelle seguenti qualifiche di mestiere:

	Numero dei posti
Manovale specializzato	3
Fotogrammetrista riproduttore	7
Meccanico	2

Ai sensi dell'art. 4, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, il 50% dei posti messi a concorso per la II categoria sono riservati ai dipendenti di questa amministrazione appartenenti alla categoria inferiore, che abbiano riportato la qualifica di « ottimo » nell'ultimo triennio.

I suddetti concorsi sono emanati dopo aver accantonato i posti ancora da conferire in favore delle varie categorie di riservatari previste dall'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo le esenzioni e le elevazioni del limite massimo previsto dalle vigenti disposizioni. Si prescinde da tale limite per i dipendenti di ruolo dello Stato;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio.

I candidati devono essere in possesso del certificato di compimento degli studi elementari (licenza della 5ª elementare).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi redatte su carta legale nella forma rispettivamente indicata nei due schemi annessi al presente decreto (allegato *A*: per i candidati estranei all'amministrazione dello Stato e allegato *B*: per i candidati in atto già salariati di ruolo dello Stato) dovranno pervenire al Ministero della marina mercantile - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 3ª - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di ricezione della domanda è stabilita dal timbro di arrivo apposto sulla medesima dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il termine sopraindicato, salvo per quelle spedite a mezzo raccomandata A.R. per le quali fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare:

1) il cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita;

3) la categoria e la qualifica di mestiere (esclusivamente tra quelle indicate al precedente art. 1 per la quale intende concorrere).

Qualora il candidato intenda concorrere per più qualifiche di mestiere, dovrà produrre separate domande;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti; la dichiarazione deve essere resa anche se negativa;

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi, nonchè a precedenza o preferenza nell'assunzione;

9) essere in possesso del titolo di studio comprovante il compimento degli studi di istruzione obbligatoria (licenza della 5ª elementare).

Nella domanda stessa il candidato dovrà altresì:

a) indicare il suo preciso recapito ed il comune di attuale residenza.

Il Ministero della marina mercantile non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni date o mancate informazioni di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso;

b) dichiarare se ha avuto o no precedenti rapporti di impiego o di lavoro con una pubblica amministrazione e, in caso affermativo, le cause di risoluzione dei rapporti stessi. La dichiarazione deve essere resa anche se negativa.

La firma che il candidato apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Le domande che perverranno, comunque, incomplete delle notizie e dichiarazioni sopraindicate ovvero prive di autentica della firma, non saranno prese in considerazione.

Art. 4.

Per l'ammissione al concorso a quattro posti di operaio di II categoria con la qualifica di conducente di automezzi i candidati devono essere in possesso della patente di guida per autoveicoli della categoria « C » o di quelle superiori, rilasciata dalla competente prefettura.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato dal precedente art. 3 per la presentazione della domanda.

I requisiti che danno titolo di precedenza e di preferenza per la nomina al posto anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 10.

Art 6.

I candidati ammessi per posti di operaio permanente della II categoria saranno sottoposti, nelle sedi che il Ministero si riserva di stabilire e nei giorni che verranno tempestivamente comunicati agli interessati, ad un esame teorico-pratico per l'accertamento dell'abilità professionale nella qualifica di mestiere prescelta.

Detto esame teorico-pratico consisterà:

a) per la qualifica di conducente di automezzi:

conoscenza della segnaletica e delle norme di circolazione stradale, della costituzione e del funzionamento del motore e dei vari organi del veicolo e dei principali modi per pervenire e riparare avarie. Detta prova sarà completata con un breve esperimento pratico di guida.

b) per la qualifica di macchinista stampatore e linotipista:

conoscenza e impiego delle macchine stampatrici e linotipistiche d'uso corrente; perfetta conoscenza della nomenclatura delle parti componenti le macchine stesse. Il candidato dovrà dimostrare, inoltre di essere in grado di provvedere alle eventuali piccole riparazioni ed alla manutenzione ordinaria.

c) per la qualifica di fototecnico:

conoscenza dei princìpi fondamentali sui quali si basa la fotografia e uso delle più comuni macchine fotografiche in ogni condizione di tempo e di luce.

Gli esami teorico-pratici anzidetti non si intenderanno superati se il candidato avrà riportato una votazione inferiore a 16/20 in ciascuna prova (prova orale ed esperimento pratico).

I risultati di tali prove serviranno di base per la formazione della graduatoria di merito.

Per sostenere le prove anzidette i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente da pubblica amministrazione, ovvero tessera di riconoscimento personale;

b) tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto o carta d'identità.

Art. 7.

Il concorso a dodici posti di operaio permanente di III categoria verrà effettuato a scelta, mediante valutazione comparativa dei titoli e requisiti dei candidati.

I candidati dovranno produrre domanda di ammissione al concorso corredata da tutti i documenti che ritengano utili per la valutazione dei titoli per la formazione della graduatoria.

I titoli valutabili sono i seguenti:

1. - *Titoli professionali*

a) Servizio presso pubbliche amministrazioni o presso enti pubblici:

Certificato rilasciato dal competente ufficio dal quale risultino la natura e la durata dei servizi prestati.

b) Servizio presso privati:

Certificati ed attestazioni dai quali risultino la natura e la durata delle prestazioni, rilasciate con l'osservanza delle seguenti modalità:

1) Ditte industriali, commerciali e similari: certificato del titolare della ditta, vistato dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato;

2) Artigiani: certificato od attestazione del titolare vistato dalla camera di commercio, industria e agricoltura, con esplicita indicazione del numero di iscrizione alla camera di commercio, industria e agricoltura e dell'attività per la quale il titolare stesso è iscritto;

3) Agricoltori e coltivatori diretti: certificato dell'associazione degli agricoltori o dei coltivatori diretti, convalidato dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Le predette certificazioni devono essere accompagnate da copia autentica del libretto di lavoro, vistata dal competente ufficio provinciale del lavoro, ovvero, da copia autentica del libretto di assistenza malattia vistato dall'ufficio provinciale competente, da cui risultino i periodi di occupazione e la natura dei servizi prestati.

c) Servizio nella Marina mercantile:

1) Personale imbarcato: estratto della matricola mercantile rilasciato dalla capitaneria di porto competente, da cui risultino i periodi d'imbarco e la natura delle prestazioni;

2) Personale tecnico delle costruzioni navali: certificato rilasciato dalla società armatrice o cantiere navale, vistato dalla camera di commercio, industria e agricoltura, da cui risultino i periodi e la natura del lavoro prestato. Detto certificato deve essere accompagnato dall'estratto del registro personale tecnico delle costruzioni navali, rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

2. - *Servizio militare nelle forze armate*

(Esercito, Marina, Aeronautica, Corpo delle guardie di finanza, Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, Corpo degli agenti di custodia delle carceri)

a) Copia del foglio o estratto matricolare rilasciato dalla competente autorità;

b) Attestati rilasciati dall'autorità militare da cui risultino, ad integrazione del foglio o estratto matricolare, i periodi e la natura delle prestazioni;

c) Brevetti militari di specializzazione o copia degli stessi, autenticata nei modi di legge.

3. - *Titoli di studio rilasciati da istituti di Stato o legalmente riconosciuti*

Diploma di scuola o istituto di istruzione secondaria di 1° grado e diploma di qualifica conseguito presso scuole o istituti di Stato ovvero legalmente riconosciuti, rilasciati dal Ministero della pubblica istruzione o, in mancanza, certificati della scuola di provenienza legalizzati dal competente provveditorato agli studi.

In luogo del diploma o del certificato è ammessa la presentazione di copia autenticata nei modi di legge.

4. *Titoli attestanti la formazione, l'addestramento e la qualificazione professionale conseguiti presso enti, istituti e scuole non statali*

1) Scuole allievi operai delle Forze Armate: attestato di idoneità rilasciato dal direttore della scuola, da cui risultino la durata del corso e la qualificazione professionale conseguita;

2) Corsi presso centri addestramento professionali: attestato di idoneità rilasciato dal direttore del corso, vistato dall'Ufficio regionale del lavoro ovvero della autorità vigilante competente, da cui risultino la natura e la durata del corso;

3) Corsi presso il consorzio istruzione tecnica: attestato di idoneità rilasciato dalla scuola e convalidato dal consorzio, da cui risultino la natura e la durata del corso;

4) Corsi presso l'Istituto nazionale di addestramento e perfezionamento dei lavoratori dell'industria (I.N.A.P.L.I.): attestato di idoneità rilasciato dall'I.N.A.P.L.I. e vistato dall'Ufficio regionale del lavoro, da cui risultino la natura e la durata del corso;

5) Corsi presso l'Ente nazionale addestramento lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.): attestato di idoneità rilasciato dall'E.N.A.L.C. e vistato dall'ufficio regionale del lavoro, da cui risultino la natura e la durata del corso;

6) Corsi svolti presso altri enti, scuole o istituti e imprese: attestato di idoneità rilasciato dal direttore dei corsi e vistato dalla competente autorità, da cui risulino la natura e la durata del corso.

5. - *Altri titoli*

E' ammessa la presentazione di titoli comprovanti il conseguimento di idoneità in precedenti concorsi ad operaio dello Stato, nonchè di brevetti e patenti di specializzazione.

N.B. - Tutti i documenti debbono essere redatti con la osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

La licenza di 5ª elementare che dovrà essere successivamente prodotta dai vincitori del concorso non rientra fra i titoli valutabili.

Art. 8.

Per l'accertamento del grado di capacità professionale ai posti di II categoria e per la valutazione dei titoli degli aspiranti ai posti di III categoria, saranno nominate una o più commissioni con successivo decreto ministeriale.

La commissione nominata per l'esame dei titoli del concorso a posti di III categoria, nella prima adunanza, stabilirà i criteri per la valutazione dei titoli suddetti e, successivamente, formerà la graduatoria dei candidati ritenuti idonei.

Art. 9.

Per l'accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine al mestiere dei candidati che risulteranno idonei nei concorsi di cui al precedente art. 1, sarà nominata un'apposita commissione, a norma dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262.

La commissione predetta esprimerà il suo giudizio, in base a quanto stabilito dal citato art. 20, secondo comma, del predetto regolamento.

Limitatamente alla qualifica di conducente di automezzi di II categoria, in possesso della patente di guida per autoveicoli della categoria « C », l'accertamento suddetto comprenderà un esame psicotecnico completo.

I candidati verranno tempestivamente avvisati del luogo e del giorno in cui saranno sottoposti ai predetti accertamenti sanitari. All'atto della presentazione dovranno essere muniti di uno dei documenti di riconoscimento di cui all'art. 6 del presente decreto.

Art. 10.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi ai posti di II categoria saranno formate per ciascuna qualifica di mestiere, in base alla votazione riportata nell'esame teorico-pratico di cui al precedente art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso a posti di III categoria sarà formata in base ai criteri predeterminati dalla commissione di cui all'art. 8; la Commissione terrà conto, altresì, del giudizio espresso secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente decreto.

Per le preferenze e per le precedenze, a parità di merito, si osserveranno le norme in vigore; a tal fine i candidati saranno invitati a produrre entro il termine che verrà stabilito nella lettera di richiesta la necessaria documentazione.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori di ciascun concorso indetto con il presente decreto, sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti generali richiesti per la nomina a operaio di ruolo dello Stato.

La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della marina mercantile; di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Le spese di viaggio e di soggiorno che i concorrenti dovranno eventualmente sostenere per sottoporsi all'esame teorico-pratico, ovvero ad accertamenti sanitari, sono a carico dei concorrenti stessi.

Art. 13.

I candidati dichiarati vincitori del concorso e riconosciuti fisicamente idonei, dovranno far pervenire al Ministero della marina mercantile - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 3ª - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposita comunicazione che ad essi sarà fatta dal Ministero, i seguenti documenti redatti su carta legale:

a) certificato di compimento degli studi d'istruzione obbligatoria in originale o copia autentica notarile (licenza della 5ª elementare);

b) attestato comprovante il titolo professionale in originale o copia autentica notarile, rilasciato dalle competenti autorità;

c) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita;

d) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

e) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

f) certificato del casellario giudiziale rilasciato dalla Procura della Repubblica competente;

g) documento militare;

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa).

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualche motivo non abbiano ancora prestato servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle Capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una Capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva, rilasciato dal commissario di leva di Stato e vistato dal comandante del porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato d'iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato rilasciato dalla Capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I concorrenti che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio, trasmettendo, secondo i casi, i relativi documenti.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*) debbono essere di data non anteriore a tre mesi di quella di comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 14.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, con il diritto al trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni per i salariati dello Stato.

Al termine del suddetto periodo di prova, se favorevole, i vincitori saranno nominati in ruolo. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, se l'esito sarà ancora negativo, sarà dichiarata con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 15.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che senza giustificato motivo, da valutarsi dall'Amministrazione non assumono servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1973

Il Ministro: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1973
Registro n. 4 *Marina mercantile, foglio n.* 56

ALLEGATO *A*

(Schema esemplificativo della domanda da redigersi su carta da bollo da L. 500 dai candidati estranei all'Amministrazione dello Stato)

Al Ministero della marina mercantile - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione III - ROMA

Il sottoscritto . . . , residente in . . (provincia di .), via . . . , . n. . . presa visione del bando di concorso per posti di operaio permanente nel ruolo dei salariati di codesta Amministrazione, di cui al decreto ministeriale in data 20 gennaio 1973 chiede di essere ammesso al concorso a . . posti (numero dei posti) di . categoria (specificare la categoria: 2ª o 3ª) per la qualifica di mestiere di . .

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è nato a . . . . (prov. di . .) il . . . ,

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali il candidato dovrà indicarne i motivi);

4) è di sana e robusta costituzione esente da imperfezioni fisiche o da malattie contagiose in atto;

5) non ha riportato condanne penali; (in caso contrario il candidato dovrà indicare le condanne riportate anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria, che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti);

6) è in possesso del titolo di studio comprovante il compimento degli studi di istruzione obbligatoria; (licenza della 5ª elementare);

7) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente: .

8) è in possesso del seguente titolo professionale: . (dichiarare il tipo di patente automobilistica ed eventuali altri titoli professionali con i relativi attestati comprovanti la frequenza a corsi di specializzazione o di qualificazione di mestiere, ecc.);

9) ha diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'articolo 2 del bando perchè . (indicare i motivi: invalido di guerra, reduce, combattente e categorie similari, coniugato e numero dei figli, ecc.);

10) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione.

Si allegano i seguenti documenti: (titoli, certificati di prestato servizio, ecc. Per gli aspiranti al concorso a posti di operaio permanente di III categoria, dovranno allegarsi alla domanda i titoli indicati nell'art. 7 del bando di concorso).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli vengono trasmesse al seguente indirizzo: .

Data . . . .

Firma . .

La firma che il candidato apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate dall'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

N.B. - Sull'angolo sinistro inferiore della facciata della busta contenente la domanda di ammissione al concorso deve essere apposta la seguente annotazione:

« Contiene la domanda di partecipazione al concorso a . . . . posti di operaio permanente di . . . . categoria con qualifica di mestiere di . . . .».

Il Ministro: LUPIS

ALLEGATO *B*

(Schema esemplificativo della domanda da redigersi su carta da bollo da L. 500 dai candidati in atto già salariati di ruolo dello Stato)

Al Ministero della marina mercantile - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione III - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . in atto operaio permanente di . . . . categoria con la qualifica di . . . . alle dipendenze del . . . . e residente in . . . . (provincia di . .) via . . . n. . . presa visione del bando di concorso per posti di operaio permanente nel ruolo dei salariati di codesta Amministrazione, di cui al decreto ministeriale in data 20 gennaio 1973 chiede di essere ammesso al concorso a . . . . posti (numero dei posti) di . . . . categoria (specificare la categoria: 2ª o 3ª) per la qualifica di mestiere di . . . .

Si allegano i seguenti documenti: (stato matricolare di servizio civile rilasciato dall'amministrazione di appartenenza ed eventuali altri titoli).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . .

Data . . . .

Firma . . . .

Timbro dell'amministrazione di appartenenza.

Visto, si autentica la firma del sig. . . . . operaio permanente di . . . . categoria (indicare la qualifica di mestiere).

Firma del capo ufficio
o del direttore del servizio
. . . .

N.B. - Sull'angolo sinistro inferiore della facciata della busta contenente la domanda di ammissione al concorso deve essere apposta la seguente annotazione:

« Contiene la domanda di partecipazione al concorso a . . . . posti di operaio permanente di . . . . . . categoria con la qualifica di mestiere di . . . .».

Il Ministro: LUPIS

(10464)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.